



Bruxelles, 8.12.2022
C(2022) 9380 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.12.2022

che approva il programma "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia

CCI 2021IT16RFPR004

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.12.2022

che approva il programma "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia

CCI 2021IT16RFPR004

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 16 maggio 2022 Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dal Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma illustra la valutazione dell'Italia in merito al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e delle condizioni abilitanti tematiche collegate agli obiettivi specifici selezionati per il programma. La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia conclude in merito al mancato rispetto di una condizione abilitante tematica. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni connesse all'obiettivo specifico o agli obiettivi specifici interessati dalla condizione abilitante non soddisfatta possono essere incluse nelle domande di pagamento, ma non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro del

¹ GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

rispetto della condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.

- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo in data 15 luglio 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive in data 21 ottobre 2022 e 8 novembre 2022 e ha presentato una revisione del programma in data 17 novembre 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio², è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 17 novembre 2022.

Articolo 2

1. L'importo massimo del sostegno a titolo del FESR per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 272 421 436 EUR, da finanziarsi a titolo della seguente linea di bilancio specifica secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:

05 02 01.02: 272 421 436 EUR (FESR – Regioni in transizione).

3. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

Articolo 3

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione de:

- condizione abilitante tematica ‘2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue’.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 8.12.2022

Per la Commissione

Elisa FERREIRA

Membro della Commissione



IT
ALLEGATO I

Dotazioni finanziarie per anno (in EUR)

Fondo	Categoria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Totale
							Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FESR	Transizione	0	46 534 504	47 283 091	48 046 835	48 825 852	20 230 164	20 230 165	20 635 412	20 635 413	272 421 436
Totale		0	46 534 504	47 283 091	48 046 835	48 825 852	20 230 164	20 230 165	20 635 412	20 635 413	272 421 436

IT

ALLEGATO II

Dotazione finanziaria complessiva per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)

Numero dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
1	I	Contributo pubblico	FESR	Transizione	102 000 000	86 699 114	15 300 886	153 000 000	153 000 000	0	255 000 000	40 %
1	II	Contributo pubblico	FESR	Transizione	8 800 000	7 479 924	1 320 076	13 200 000	13 200 000	0	22 000 000	40 %
2	III	Contributo pubblico	FESR	Transizione	101 494 000	86 269 020	15 224 980	152 241 000	152 241 000	0	253 735 000	40 %
2	IV	Contributo pubblico	FESR	Transizione	18 040 000	15 333 844	2 706 156	27 060 000	27 060 000	0	45 100 000	40 %
5	V	Contributo pubblico	FESR	Transizione	32 552 686	27 669 501	4 883 185	48 829 029	48 829 029	0	81 381 715	40 %
TA36(4)	2.1	Contributo pubblico	FESR	Transizione	9 534 750	8 104 455	1 430 295	14 302 125	14 302 125	0	23 836 875	40 %
			Totale FESR	Transizione	272 421 436	231 555 858	40.865.578	408 632 154	408 632 154	0	681 053 590	40 %
			Totale generale		272 421 436	231 555 858	40.865.578	408 632 154	408 632 154	0	681 053 590	40 %